



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
09/067/CR/C1

**SERVIZI PUBBLICI LOCALI – ARTICOLO 15 DEL
DECRETO LEGGE 25 SETTEMBRE 2009, N. 135 “DISPOSIZIONI URGENTI PER
L’ATTUAZIONE DI OBBLIGHI COMUNITARI E PER L’ESECUZIONE DI SENTENZE
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE.”- MODIFICHE
ALL’ART. 23 BIS DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO IN
LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133.**

L’articolo 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, introdotto in sede di conversione con legge 6 agosto 2008, n. 133, ha disciplinato in via generale i servizi pubblici locali. Rispetto a questa normativa, che ha posto rilevanti problemi interpretativi ed applicativi, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono state chiamate ad un tavolo di confronto con il Governo – tavolo istituito ad opera del Ministro degli affari regionali – finalizzato precipuamente a fornire le proprie prime osservazioni in relazione alla predisposizione del regolamento statale previsto dall’articolo 23 bis (sul cui testo la Conferenza unificata deve esprimere il proprio parere ai sensi del comma 10).

Le Regioni e le Province autonome hanno, invece, ritenuto necessario – stante la mole delle problematiche e dei dubbi interpretativi già insorti – impostare il confronto sull’intero articolo 23 bis e non solo in relazione all’attuazione del comma 10.

E’ stato, infatti inviato al Ministero degli Affari Regionali un documento contenente tutte le osservazioni tecniche in merito alle criticità rilevate dalle Regioni sia sull’impostazione complessiva dell’intervento che sulle singole disposizioni recate dall’art.23 bis. Da allora nessuna comunicazione è pervenuta circa gli intendimenti del Governo al riguardo mentre risultava inutilmente decorso il termine del 31 dicembre 2008, entro il quale doveva venir emanato il regolamento di cui al comma 10 del medesimo art. 23 bis.

Conseguentemente si ventilava l’ipotesi che l’art. 23 bis fosse ormai stato abbandonato in funzione di una riforma più complessiva della gestione dei servizi pubblici locali.

Frattanto il Governo interveniva con l’art. 19 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito in legge n. 102 del 4/8/2009 (estensione alle SPA a totale capitale pubblico e alle SPA miste dei vincoli gravanti sugli enti locali relativamente alle assunzioni di personale ed al patto di stabilità) e poi con l’art. 15 del decreto legge 25 settembre 2009, 135 rubricato “Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici di rilevanza economica” apportando sostanziali modificazioni al previgente art. 23 bis.

Nonostante l’evidente obiettivo di risolvere alcuni nodi interpretativi dell’applicazione della precedente norma in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica sembra che, comunque, molti problemi siano rimasti irrisolti.

Si riassumono sinteticamente le principali modifiche al previgente art. 23 bis.

Una prima parte di modificazioni riguarda il comma 1 dell’art. 23 bis, ove nel confermare l’esclusione dalle norme in parola del servizio distribuzione gas la si estende all’energia elettrica ed al trasporto ferroviario regionale, e il comma 2, ove è previsto che l’affidamento a società mista pubblica privata diviene forma ordinaria a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità

di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

Il novellato comma 3 indica espressamente la gestione in house, mentre nel precedente testo dell'articolo 23 bis si parlava solo di forme rispettose della disciplina comunitaria, indicando i tre requisiti richiesti alle società in house (capitale interamente pubblico, controllo analogo, prevalenza dell'attività svolta con l'ente che la controlla).

Al comma 4 è stato eliminato il richiamo alle autorità di regolazione di settore che avrebbero dovuto esprimersi sulla scelta dell'in house in aggiunta al parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, semplificando la procedura.

Si è aggiunto il comma 4 bis il quale stabilisce che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato individua, con propria delibera, le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4.

Il comma 8 detta puntualmente le norme relative al regime transitorio degli affidamenti che nel testo previgente erano demandate alla fonte regolamentare.

Al comma 9 si dispone il divieto per le società e loro controllate o controllanti che gestiscono servizi pubblici locali in affidamento diretto di acquisire la gestione di servizi ulteriori in ambiti territoriali diversi o svolgere servizi ed attività per altri enti pubblici e privati. Rispetto alla norma attuale sono state comprese nel divieto in parola anche le società miste "regolari" e le società non appartenenti a stati membri dell'UE mentre sono state escluse le società quotate.

Per tutte le società è possibile, comunque, concorrere alla prima gara per l'affidamento dello specifico servizio già a loro affidato.

Infine, al comma 10 viene confermata la delega al Governo di emanare uno o più regolamenti, con alcune varianti rispetto al 23 bis e precisamente: termine differito al 31 dicembre 2009 (praticamente un anno dopo quello originario) sostituzione del termine "affidatari diretti" con "affidatari in house" ed eliminazione della lettera c) relativa all'allineamento delle scadenze in essere.

In merito al rinnovato testo dell'art. 23 bis, le Regioni e le Province autonome non possono non sottolineare con favore che alcune delle questioni poste hanno, in effetti, trovato soluzione nella nuova formulazione, tuttavia – stante la mole delle problematiche e dei dubbi interpretativi ancora non risolti – si ritiene di dover ribadire quanto segue.

Si deve, infatti, ancora una volta ricordare che per i servizi pubblici locali lo Stato può intervenire (sentenza n. 272 del 2004 della Corte costituzionale) a titolo di tutela della concorrenza, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lett. e) della Costituzione. Rientrano infatti nella competenza statale tutte quelle norme "*che garantiscono, in forme adeguate e proporzionate, la più ampia libertà di concorrenza nell'ambito di rapporti – come quelli relativi al regime delle gare o delle modalità di gestione e conferimento dei servizi – i quali per la loro diretta incidenza sul mercato appaiono più meritevoli di essere preservati da pratiche anticoncorrenziali*" (punto 3 in diritto). La competenza normativa che spetta allo Stato è limitata alla fissazione dei principi generali concernenti la regolazione dei servizi pubblici di rilevanza economica (con esclusione di quelli che sono privi di tale carattere).

Al di fuori di questo spazio normativo – certamente ampio – la regolazione dei servizi pubblici locali rientra pienamente nell'ambito della competenza legislativa regionale e ciò è indubbiamente coerente con il ruolo che le Regioni rivestono sul territorio.

La materia dei servizi pubblici locali è poi caratterizzata dalla proliferazione di una ampia normativa di settore (che trova fondamento anche in una rilevante disciplina di carattere comunitario riferita ai servizi pubblici di interesse generale). Rispetto alla normativa settoriale si pone con forza una necessità di assoluta chiarezza, trattandosi di servizi che hanno un impatto

determinante sul territorio e che vanno dal servizio idrico al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, al trasporto pubblico locale.

IL testo oggi in esame è contenuto in un decreto legge suscettibile di essere migliorato in sede di conversione cosicché risulta conveniente rappresentare allo Stato i problemi ancora aperti onde consentirgli di porvi tempestivamente rimedio.

Si segnala infine la necessità di una più compiuta armonizzazione dell'intervento de quo con il disegno di legge cosiddetto "Calderoli" in itinere.

Nell'allegato A al presente documento si rassegnano le principali osservazioni sui temi che le Regioni ritengono non risolti dalle modifiche apportate all'art. 23 bis.

Una specifica attenzione deve, ancora, essere dedicata all'attuazione del comma 10 dell'art. 23 bis – al quale è dedicato l'allegato B – in quanto in relazione al regolamento ivi previsto i tempi del confronto sono, comunque, particolarmente stringenti (31 dicembre 2009).

A ben vedere, a parte la lett. e) del comma 10 dell'art. 23 bis, abrogata dal comma 1, lett. g) dell'art. 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, resta affidato allo strumento del regolamento governativo il compito di realizzare molti dei profili realmente innovativi della riforma pensata per i servizi pubblici locali. E', infatti, nelle questioni sulle quali si chiede l'intervento regolativo del governo che si potrebbero teoricamente apportare ai settori i principali effetti innovativi: si pensi, ad esempio, alla possibilità di definire le modalità di distinzione della funzione di regolazione da quelle di gestione, agli interventi che affronteranno l'armonizzazione delle nuove regole con le previgenti discipline di carattere generale e settoriale in materia di servizi pubblici locali, o ancora la sopravvivenza del regime di esclusività in contrapposizione alle nuove aperture alla concorrenza tra operatori economici.

Si ribadisce, infatti, che la scelta dello strumento regolamentare suscita numerosi e notevoli dubbi derivanti da differenti ordini di ragioni:

1. innanzitutto, l'intervento governativo dovrebbe riguardare una materia la cui appartenenza nel riparto competenziale definito dal testo costituzionale non è del tutto chiara. Come già accennato, l'intervento governativo riguarda una materia in cui la Corte costituzionale, con sent. 272/2004, ha riconosciuto al legislatore statale una competenza esclusiva con riferimento al profilo della "tutela della concorrenza" per quei servizi che hanno rilevanza economica ed ha precisato che la competenza statale non può essere esercitata fino ad escludere qualsiasi possibile intervento delle fonti di disciplina regionale e locale; questi elementi di riferimento sono chiari dal punto di vista dogmatico, ma sono certamente complessi da tradurre operativamente;
2. il rinvio, poi, al regolamento appare in alcuni punti particolarmente "leggero", quasi affidato ad una specie di delega in bianco. Infatti, su questioni di particolare rilevanza, l'art. 23 bis legittima la fonte regolamentare senza, però, sforzarsi di definire i criteri entro i quali contenere l'intervento governativo e limitandosi ad affermazioni estremamente generiche. Si pensi, ad esempio, al rinvio alla sede regolamentare della definizione in forma espressa delle norme abrogate per effetto dell'entrata in vigore della riforma;
3. ma i possibili dubbi appaiono ancora più forti a proposito della scelta di affidare al regolamento anche l'armonizzazione della disciplina generale con quelle di settore e, in particolare, l'individuazione delle norme applicabili in via generale all'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
4. infine, non si può non sottolineare che la fonte regolamentare è molto più debole ed aggredibile di quella legislativa. Se si considera che, come detto, la parte più innovativa della riforma sembra destinata ad essere realizzata attraverso il regolamento, è evidente che

il nuovo regime giuridico di riferimento è destinato ad un futuro di instabilità ed incertezza, stante la facilità per gli operatori economici di mettere in discussione la fonte regolamentare.

In tale prospettiva si possono individuare alcune linee di confine per l'esercizio del potere regolamentare demandato al Governo di seguito esposte.

1) In primo luogo, l'intervento regolamentare del Governo dovrebbe essere limitato a quelle questioni che il comma 10 dell'art. 23 bis rinvia alla fonte secondaria e che **appaiono riconducibili alla competenza esclusiva statale con un sufficiente grado di certezza**. L'unico limite che il Governo dovrebbe rispettare è quello di salvaguardare comunque uno spazio di intervento per la disciplina di dettaglio che le fonti regionali e locali potranno dettare.

2) Correlativamente al punto precedentemente illustrato, il Governo dovrebbe astenersi da intervenire con il regolamento sulle questioni che, pur affidate alla sua competenza normativa dall'art. 23 bis, **richiamano in maniera evidente la competenza del legislatore regionale**.

3) Con riferimento, invece, ai profili toccati dal comma 10 che si collocano a cavallo tra la competenza statale e regionale, si potrebbe immaginare, in una alternativa da verificare sui singoli punti:

- a. che il regolamento eviti di dettare norme con il rischio di andare a comprimere competenze di altre istituzioni;
- b. che il regolamento definisca una disciplina iniziale e minima, per i casi in cui appare assolutamente necessario provvedere normativamente, ma con la previsione di una sua cedevolezza nel caso di successivo intervento regionale.

In definitiva, su quanto precedentemente argomentato appare possibile avviare un confronto articolato – stante l'estrema vastità e complessità dei problemi – , ma completo e proficuo. Non può, del resto, sfuggire a nessuno l'importanza istituzionale di un tavolo generale di confronto di questo genere, che può aiutare a ricondurre in un binario comune le varie politiche del settore.

Allegato A

Di seguito si ripropongono le principali criticità di carattere generale che si rinvencono nel testo dell'art. 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 come modificato dall'art. 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135.

A) CRITICITA' DELL'ART. 23 BIS IN GENERALE

Rapporto fra la normativa generale e le normative di settore.

La "prevalenza" della normativa generale sulle normative di settore, stabilita dal comma 1 dell'art. 23 bis, è in sé legittima, però occorre notare come sia opportuno che la normativa generale si limiti a dettare disposizioni aventi veramente carattere di generalità, applicabili a tutti i settori, senza pretendere di dettare una disciplina che possa risultare di eccessivo dettaglio.

Comma 5: proprietà pubblica delle reti

La disposizione in esame prevede che, ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.

Tale previsione lascia non risolto il tema dell'attuale proprietà da parte dei privati di alcune reti e dell'eventuale obbligo di acquisizione delle stesse da parte degli enti locali.

Comma 6: durata degli affidamenti dei gestori pluriservizi

Tale norma consente l'affidamento simultaneo, con gara, di una pluralità di servizi pubblici locali, nei casi in cui tale scelta possa risultare vantaggiosa. La durata dell'affidamento – unica per tutti i servizi – non potrà essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

Quest'ultima previsione crea problemi applicativi: esistendo diverse discipline di settore che dettano norme operative differenti tra di loro, può non essere facile comprendere come possano essere armonizzate nel caso di un' unica gara pluriservizio.

Comma 7: bacini di gara

Si prevede la facoltà per gli enti di definire i bacini di gara per i diversi servizi, d'intesa con la Conferenza Unificata.

Un primo problema può sorgere in quanto i bacini di gara rischiano di sovrapporsi agli ambiti territoriali ottimali delle normative di settore.

Tale disposizione, inoltre, sotto una apparenza meramente facoltizzante, vincola in realtà le singole Regioni e ed enti locali ad assumere le proprie decisioni relative ai bacini di gara (che diverranno poi bacini di esercizio dei servizi pubblici) "d'intesa con la Conferenza unificata". Questa norma ha suscitato dubbi circa la conformità all'art. 117, comma 4, nonché dell'art. 118, primo e secondo comma della Costituzione.

Atteso che, infatti, la disciplina della dimensione di esercizio dei servizi pubblici rientra

generalmente nella potestà legislativa della Regione, di conseguenza il condizionare l'esercizio di tale potestà e delle scelte amministrative che essa esprime suscita dubbi rispetto alla potestà legislativa in sé considerata - a prescindere dal suo carattere concorrente o pieno, anche con riferimento al principio di sussidiarietà, non potendosi vedere alcuna ragione di centralizzazione di queste scelte.

Comma 11: abrogazione per parti incompatibili dell'art. 113 del d. lgs. n. 267 del 2000.

La norma non utilizza una tecnica normativa chiara. In particolare il problema interpretativo si pone rispetto al comma 15 bis dell'art. 113 del decreto legislativo 267 del 2000.

Comma 12: salvezza delle procedure in corso.

La disposizione fa salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il fatto che siano “fatti salvi” soltanto gli atti delle procedure “avviate” pone il problema interpretativo di chiarire se a tali procedure debbano comunque essere applicati i limiti temporali previsti dal comma 8 .

Allegato B

Nel presente allegato si ripropongono le principali criticità di carattere generale che si rinvergono in relazione all'esercizio del potere regolamentare assegnato al Governo dal comma 10 dell'art. 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 come modificato dall'art. 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 .

Come si è detto nel documento generale, scopo della più accurata disamina che qui si propone è precisare meglio, con una analisi delle singole lettere del comma 10, le parti sulle quali, ad avviso delle Regioni e Province autonome vi è un effettivo spazio per un potere regolamentare dello Stato e le parti nelle quali tale spazio appare carente (con la conseguente necessità di soprassedere all'utilizzo dello strumento) e le parti nelle quali si presentano problemi così rilevanti da consigliare comunque una revisione legislativa.

Occorre premettere una breve ricostruzione normativa, finalizzata a comprendere come il previsto regolamento si pone rispetto alla restante normativa in materia.

Come è noto, prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 112 del 2008, come convertito con la legge n. 133, la disciplina delle modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica era contenuta nell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000, con l'espressa esclusione dei settori dell'energia elettrica e della distribuzione del gas, nonché del trasporto pubblico locale.

In particolare, l'art. 113, dopo aver individuato e disciplinato le modalità del conferimento del servizio (gara, affidamento a società "in house", affidamento a società miste), contiene una disposizione transitoria (comma 5 bis) che, fatte salve le diverse disposizioni contenute nella normativa di settore, prevede la decadenza automatica alla data del 31 dicembre 2006 (per il servizio idrico integrato 31 dicembre 2007) delle concessioni in essere rilasciate con modalità diverse da quelle prescritte,

l'art. 23 bis (servizi pubblici di rilevanza economica) del d. l. n. 112 del 2008 è intervenuto nella materia, dando luogo a problemi interpretativi di difficile soluzione. Ciò soprattutto perché tale norma prevede l'abrogazione dell'articolo 113 del TUEL nelle parti "incompatibili" con la nuova disciplina, rinviando al successivo regolamento di cui al comma 10 il compito di individuare espressamente le disposizioni abrogate.

In questo quadro, si illustrano alcune considerazioni specificamente riferite alle problematiche aperte in ordine all'esercizio del potere regolamentare governativo.

Specifiche osservazioni.

Già riguardo al capoverso, con cui si dettano le norme procedurali per la redazione dei regolamenti e la necessità di sentire la Conferenza unificata, si deve notare – in primo luogo – che la norma, per il modo con cui si integra con le lettere che seguono (e che contengono meri oggetti di disciplina) risulta carente di criteri direttivi e ciò contrasta con quanto la legge n. 400 richiederebbe per un regolamento di delegificazione. Questo fatto pone il regolamento in una situazione di una certa fragilità ed impone un non sempre semplice compito integrativo e ricostruttivo a coloro che si accingono alla redazione del testo.

Inoltre, si deve notare che, per quanto riguarda settori importanti come il servizio idrico integrato e quello di gestione dei rifiuti, contestualmente alla definizione della nuova disciplina, il Governo ha

riproposto la riapertura della legge delega per la revisione del Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), che riguarda sia le parti non modificate dello stesso decreto, sia i decreti correttivi già emanati; le due discipline – regolamento ex articolo 23 bis e revisione del d. lgs. N. 152 del 2006 – hanno dunque un comune ambito, ed occorre dunque che i due lavori siano coordinati.

Lettera a)

La previsione dell'assoggettamento dei soggetti affidatari in house di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno ed ai vincoli in materia di assunzione di personale previsti per gli enti locali "tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8" pone problemi di coordinamento con l'art. 19 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito in legge n. 102 del 4/8/2009.

Lettera b)

A parte le espresse considerazioni generali in merito agli eventuali problemi di coordinamento con il disegno di legge cosiddetto "calderoli", la previsione secondo la quale i Comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata può avere effetti dirompenti sull'organizzazione dei servizi pubblici di ambito territoriale ottimale, come già organizzati dalle singole Regioni. È evidente, inoltre, che tale oggetto è del tutto estraneo ai profili di tutela della concorrenza, e che non esiste in relazione ad esso alcun titolo di competenza normativa statale. Benché il criterio espresso dalla legge sia ragionevole, è invece illegittima la previsione che vi sia una disciplina con regolamento statale, spettando la materia alla competenza legislativa residuale delle Regioni.

Lettera c)

La previsione sembra tesa ad introdurre modalità volte al superamento di conflitti di interesse nell'esercizio delle funzioni riconducibili agli azionisti pubblici ma non può escludersi con sicurezza, data l'oscura formulazione, che non ne derivino ingerenze nell'organizzazione amministrativa degli enti. D'altra parte, la previsione di una "netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità" presenta comunque possibili aspetti di estrema complessità.

Lettera d)

La norma in esame pone i problemi tipici derivanti dall'utilizzo di uno strumento di delegificazione indeterminato. Si ritiene comunque opportuna una interpretazione restrittiva della norma, che potrebbe portare a focalizzare gli elementi di disciplina transitoria (in questo senso di "armonizzazione") strettamente necessari, senza pretendere di dettare discipline sostanziali a regime che dovrebbero essere riservate alla legge e rispetto alle quali occorre un attento confronto in relazione alle singole discipline di settore.

Lettera f)

Sull'applicazione del principio di reciprocità non si pone in discussione la competenza dello Stato, anche se corre l'obbligo di segnalare la delicatezza del tema, anche rispetto ai contenuti della "direttiva servizi" (Dir. 2006/123/CE).

Lettera g)

La lettera in questione consentirebbe al regolamento di limitare i casi di gestione in regime di esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività compatibili. Tuttavia, questa operazione presenta aspetti di estrema delicatezza, in quanto la liberalizzazione di spaccati di servizi può sottrarre risorse al sistema dei servizi pubblico locale. La materia incide, quindi, anche sulle competenze regionali – cosa che di per sé indebolisce l'uso dello strumento regolamentare – e in questo senso occorrerebbe, semmai, addivenire a criteri generali condivisi e lasciare alle regioni gli elementi di valutazione concreta.

Lettera h)

La lettera in questione si riferisce alla necessità di prevedere idonee forme di ammortamento degli investimenti ed una durata degli affidamenti strettamente proporzionale al tempo di recupero degli investimenti. In proposito si deve notare che una corretta gestione dei servizi implica investimenti continui, anche per il solo rinnovamento dei cespiti: di fatto, nei servizi di rilevanza economica non c'è mai interruzione di investimenti. Questa considerazione, unitamente al fatto che la determinazione della durata degli affidamenti in relazione agli ammortamenti rappresenta un punto cruciale della concreta gestione del sistema dei servizi pubblici locali – e quindi per questo aspetto incide sulla competenza regionale – induce a ritenere che lo Stato non debba oltrepassare l'individuazione dei criteri generali.

Lettera i)

Si rinvia al regolamento la disciplina, in caso di subentro, della cessione di beni del precedente gestore, necessari al servizio. La materia in questione rinvia alla competenza statale, ma certo l'applicazione di questa norma in concreto può avere effetti di notevole delicatezza. Ad esempio, qualora la cessione dei beni avvenisse a condizioni economiche diverse da quelle del libero mercato, potrebbero determinarsi ripercussioni in termini di onerosità nel subentro e quindi di convenienza nella partecipazione alle gare.

Lettera l)

Si prevede la disciplina di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale. In proposito occorre tenere presente che – vertendo appunto in materia non giurisdizionale – l'attuazione di questa norma non deve precludere che anche le stesse Regioni istituiscano o promuovano strumenti (ad esempio conciliativi) finalizzati alla tutela degli utenti.

Lettera m)

La lettera che chiude il comma 10 è una di quella che pongono i maggiori problemi, sia sul piano tecnico-giuridico – in quanto si rinvia al regolamento proprio la ridefinizione delle fonti legislative (da considerarsi vigenti o abrogate) –, sia sul piano attuativo. Come si è accennato nel documento generale, appare su questo punto particolarmente importante una condivisione, anche con i singoli settori interessati, del quadro normativo che si ritiene debba conseguire all'art. 23 bis, riservandosi poi di verificare se sia il regolamento lo strumento da utilizzare effettivamente per la sua realizzazione.

Infine, si trascrive l'ulteriore proposta emendativa proveniente dalla Provincia Autonoma di Trento:

“1. Al comma 1 dell'art. 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, recante modificazioni all'art. 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, è aggiunta infine la seguente lettera:

“h) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

12 bis. Nel rispetto del diritto comunitario le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.”

Roma, 22 ottobre 2009